

n. 10079/2018 RG



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Luisa Santo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa discussa all'udienza del 23.09.2020, promossa da:

██████████, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. S. Calabro

Ricorrente

CONTRO

-INPS e S.C.C.I. s.p.a., rappresentati e difesi, dall'avv. ██████████

-INAIL, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████

-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. ██████████

Resistenti

Oggetto: Opposizione a estratto di ruolo

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato il 27.07.2018 la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione a ruolo esattoriale chiedendo accertarsi la mancata notifica e la prescrizione dei crediti portati nelle seguenti cartelle esattoriali e avvisi di addebito relativi a contributi e premi dovuti all'INPS e all'INAIL:

1. n. 059 2009 0002515573000 notificata il 17.10.2009
2. n. 059 2009 0010687344000 notificata il 3.12.2009
3. n. 059 2009 0018762471000 notificata il 3.12.2009
4. n. 05920090028842762000 notificata il 2.10.2009
5. n. 05920090023422276000 notificata il 7.04.2009
6. n. 05920090044134790000 notificata il 2.06.2010
7. n. 05920100002008811000 notificata il 22.06.2010
8. n. 05920100031336862000 notificata il 23.08.2010
9. n. 05920100039608004000 notificata il 22.06.2011



10. n. 05920100054504778000 notificata il 4.02.2011
11. n. 05920100050434517000 notificata il 4.02.2011
12. n. 059 2011 0013174955 000 notificata il 20.03.2012
13. n. 359 2011 2000430381 000 notificato il 9.11.2011
14. n. 059 2011 0039081725 000 notificato il 23.11.2012
15. n. 359 2012 0000489123 000 notificato il 20.05.2012
16. n. 359 2012 0002971516 000 notificato il 11.12.2012
17. n. 359 2013 0002282079 (non risulta data di notifica)
18. n. 359 2014 000001542 000 notificato il 13.03.2014
19. n. 359 2015 0003859106 000 notificato il 26.02.2016

Si costituivano in giudizio INPS e INAIL che contestavano in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedevano il rigetto del ricorso.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione (AER) deducendo, preliminarmente, che le partite di ruolo relative agli atti riportati dal numero 1 al numero 11 dell'elencazione che precede erano state annullate a far data dal 31.12.2018 in forza del disposto di cui all'art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018; per il resto contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso.

*

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Preliminarmente si deve dare atto dell'intervenuto annullamento, in via amministrativa, delle partite di ruolo relative agli atti riportate ai numeri da 1 a 11 dell'elencazione che precede; ne consegue che in relazione a tali atti e ai crediti negli stessi portati deve ritenersi cessata la materia del contendere.

Con riferimento ai crediti portati negli atti indicati ai numeri da 12 a 16 dell'elencazione che precede, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione proposta da parte ricorrente.

Invero, giova ricordare che, con riferimento all'eccezione di estinzione dei crediti per decorso del termine quinquennale di cui alla legge n. 335/95, l'opposizione, in quanto concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo, deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, richiamata dall'art. 29 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.



Tanto premesso, nella specie i crediti riportati negli atti suddetti -tutti notificati nell'ano 2012- appaiono prescritti, stante il decorso del termine di cinque anni a far data dalla notifica degli stessi (per come riportata nell'estratto di ruolo) e la data di introduzione del giudizio (*recte*, la data di costituzione in giudizio dei titolari del diritto) atteso che -anche in ipotesi di cartella esattoriale regolarmente notificata e non opposta- non può ritenersi operante il termine prescrizionale decennale previsto dall' art. 2953 c.c., atteso che la cartella esattoriale è un atto che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n. 23397/2016, a sezioni unite, secondo cui *“La scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo la natura di atto amministrativo, è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30, D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”*).

Né elementi in contrario possono trarsi dalla documentazione prodotta da AER, in particolare dalle istanze di rateazione presentate da parte ricorrente negli anni 2010 e 2012 (cfr. allegati 48 e 49 del fascicolo di parte dell'AER), cui parte resistente pretendere di attribuire efficacia interruttiva della prescrizione.

E infatti -sebbene è pacifico che il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l'intera sorte, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti (cfr. Cass. n. 26013/2015)- nella specie l'efficacia interruttiva dei predetti atti è comunque irrilevante ai fini della presente decisione, in quanto tra gli stessi e l'introduzione del presente giudizio sono decorsi più di cinque anni.

Né è possibile ritenere che il decorso del termine prescrizionale sia rimasto sospeso, successivamente alla presentazione delle istanze di rateazione, in forza di (eventuali) pagamenti dilazionati -per come accordati nelle istanze di rateazione medesime- effettuati



(eventualmente) dal ricorrente (cfr. Cass. n. 10327/2017): siffatta circostanza, invero, non è dedotta da nessuna delle parti in causa e di essa non vi è prova evidente in atti.

Restano da esaminare i crediti portati negli atti elencati ai numeri da 17 a 19, in relazione ai quali tra la data di formazione del titolo e/o di notifica dello stesso (per come indicata nell'estratto di ruolo) e la introduzione del presente procedimento non è decorso un termine superiore a cinque anni.

Ritiene tuttavia il giudicante che anche con riferimento ai suddetti crediti l'eccezione di prescrizione sia fondata e debba essere accolta.

Infatti, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte dell'INPS si evince che per nessuno dei suddetti avvisi di addebito la notifica sia andata a buon fine, visto che l'atto risulta ogni volta restituito al mittente per compiuta giacenza, senza che risulti in alcun modo documentato l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. (laddove in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, l'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notifica, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque ricevuto regolarmente la raccomandata di conferma del deposito del piego presso l'ufficio postale, cfr. tra le tante, da ultimo, Cass. n. 265/2019).

Da quanto detto -in mancanza di ulteriori allegazioni- deve ritenersi che parte ricorrente abbia avuto notizia degli atti suddetti per la prima volta solo in data 16.07.2018 (per come indicato in ricorso), sicché da tale data deve ritenersi recuperato il termine di impugnazione di 40 giorni, che risulta rispettato con l'introduzione del presente giudizio.

Da quanto detto consegue, ancora, che appare fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti portati negli atti impugnati (relativi all'anno 2012 e al primo semestre 2013), posto che al momento dell'introduzione del giudizio il termine di prescrizione quinquennale era interamente decorso.

Per tutte le ragioni suesposte, allora, il ricorso deve essere accolto, con la declaratoria di estinzione dei crediti portati nelle cartelle suindicate.

Considerato che il presente giudizio è stato introdotto in assenza di qualsivoglia azione esecutiva e/o di rinnovata richiesta da parte degli enti creditori, appare equo compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.



P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione dei crediti portati negli atti opposti.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Lecce, li 23.09.2020

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Santo

